

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Sospensione della discussione e rimessione all'Assemblea</i>):	
Istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia. Direzione generale degli Istituti di prevenzione e pena (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (2685)	423
PRESIDENTE	423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431
BISANTIS, <i>Relatore</i>	423, 424, 426
DOMINEDÒ <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	424, 425, 426, 429
PELEGRINO	424, 425, 427, 428, 429
ZOBOLI	425, 427
GONELLA GIUSEPPE	426, 428
BREGANZE	426
DANTE	426, 429
ANDREUCCI	427, 428, 430
MARICONDA	427, 429, 431
GUERRIERI EMANUELE	428, 430
MIGLIORI	428
COMANDINI	429
SFORZA	430

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena ».

Il Relatore onorevole Bisantis ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BISANTIS, *Relatore*. Con questo disegno di legge, che è stato già approvato dalla Commissione permanente Giustizia del Senato nella seduta del 15 dicembre 1960, il Governo propone l'istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia. Di conseguenza si propone anche l'aumento della tabella organica di una sola unità.

In una relazione che è stata distribuita a tutti i componenti della Commissione e che riguarda tra l'altro il disegno di legge sull'ordinamento penitenziario e sugli organici è prevista anche una modifica sostanziale: si spera, cioè, di creare addirittura un ispettato regionale, per dare a questo servizio di assistenza religiosa e sociale un'impostazione nuova, rispondente alle esigenze del servizio stesso.

La seduta comincia alle 12.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

La nomina dell'ispettore prevista dal disegno di legge in discussione è demandata al Ministero di grazia e giustizia. Per quanto attiene alla retribuzione, nel caso in cui l'ispettore abbia altri emolumenti da parte dello Stato, si prevede un assegno annuo di 600.000 lire; nel caso, invece, che non abbia altri emolumenti, l'assegno è aumentato a lire 1.200.000 annue.

Anche per altri servizi è prevista la creazione di questo posto di ispettore: così per il servizio sanitario, per il servizio d'insegnamento tecnico, industriale ed agricolo. Si tratta di un organo coordinatore di tutta l'attività di ogni singolo servizio.

Per quanto riguarda la spesa, il disegno di legge si riferisce all'esercizio finanziario 1959-60 e stabilisce che si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. La V Commissione (Bilancio) della Camera ha espresso parere favorevole sia in ordine all'istituzione di questo posto di ispettore, sia in ordine alla spesa. Ha, però, rilevato che non può più parlarsi di esercizio finanziario 1959-60 e che, perciò, l'onere deve essere imputato all'esercizio finanziario 1960-61.

Incidentalmente dirò che per l'altro disegno di legge n. 2398, iscritto anch'esso all'ordine del giorno odierno della nostra Commissione e riguardante l'istituzione di un'indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni istituti di prevenzione e pena, la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario non per la sostanza, ma per la copertura della spesa, a cui si dovrebbe provvedere con un'aliquota della maggiore entrata dipendente dall'aumento dei canoni ricognitori sulle concessioni demaniali. Rileva, infatti, la V Commissione (Bilancio) che il disegno di legge che prevede tale aumento non è stato ancora approvato e, pertanto, o bisognerà trovare un altro mezzo di copertura oppure attendere che venga approvato quel disegno di legge.

Tornando al disegno di legge n. 2885, ritengo che esso possa essere approvato nel testo pervenutoci dal Senato. In sostanza si tratta di applicare una situazione analoga a quella che già esiste per altri servizi.

PRESIDENTE. Do lettura del parere fattoci pervenire dalla V Commissione (Bilancio).

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, prospettando peraltro la necessità di introdurre alcuni emendamenti

formali all'articolo 4, concernente l'indicazione di copertura: risulta infatti ormai superato, e quindi da cancellare, il riferimento all'esercizio finanziario 1959-60; inoltre la spesa dovrà essere imputata non " a carico ", ma " a riduzione " del capitolo 75 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1960-61, mentre per i successivi esercizi la spesa dovrà essere iscritta nei più competenti capitoli concernenti stipendi o assegni al personale di ruolo ».

PELLEGRINO. Desidero un chiarimento: l'istituzione di un posto di ispettore dei cappellani per la vigilanza sui servizi religiosi in detti istituti riguarda solo la religione cattolica o si estende anche alle altre confessioni religiose professate nel nostro paese?

BISANTIS, Relatore. Alla domanda non si può dare per il momento che una risposta negativa, perché il disegno di legge (non ancora esaminato) sull'ordinamento penitenziario, prevede all'articolo 34 come fondamentale l'istituzione del servizio di educazione religiosa; a ogni istituto è addetto un cappellano. A confessioni diverse da quella cattolica si provvede secondo le richieste della famiglia. All'articolo 60, poi, si legge che i detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa e di praticare il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico; a ciascun istituto è addetto un cappellano. Gli appartenenti a religioni diverse da quella cattolica possono, quando ne facciano richiesta, ricevere l'assistenza dei ministri del proprio culto. La libertà delle manifestazioni di culto è conciliata con le esigenze giuridiche e con quelle attinenti all'ordine e alla disciplina. I detenuti e gli internati possono tenere presso di sé libri inerenti al culto professato. È garantita, pertanto, la più ampia libertà.

Per quanto riguarda, poi, il servizio di ispettorato, è ovvio che venga esplicato da un religioso di religione cattolica, sia perché questa è la religione dello Stato, sia perché non si discute che la percentuale di quelli che non professano la religione cattolica è modesta. Non potremmo creare una serie di ispettori. L'ispettorato, naturalmente, non può che essere affidato e demandato a persona che professi la fede cattolica.

DOMINÈDÒ, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Su questo punto la risposta mi pare di tutta evidenza. C'è il precepto generale della Costituzione che contempla la libertà di culto. Ciò posto, io rettifico

cherei la posizione dell'onorevole Bisantis: non direi religione dello Stato, ma religione professata dal popolo italiano. Di conseguenza, la situazione di fatto, la viva realtà, è questa: i nostri fratelli che soffrono, chiedono sempre l'assistenza spirituale da parte del cappuccino, del francescano, del minore. La realtà quale è? Chi ha un po' di dimestichezza con gli stabilimenti penitenziari — e umilmente ho tentato di formarmene un po' — può constatare quale opera di nobiltà, di carità umana, venga svolta da questi religiosi, che va anche oltre il momento confessionale, perché tocca il momento umano, e si rivolge a chicchessia. Questo mi è grato dirlo, perché è la verità. Ho constatato come si leniscono tante sofferenze.

È un'opera veramente commovente svolta in piena solidarietà col medico e con l'assistente sociale anche nei reparti di lavoro e di qualifica, allo scopo di conoscere, tra l'altro, lo stato giuridico del condannato e di seguirlo nelle pratiche per la libertà condizionale e soprattutto, poi, per favorirne il ravvedimento e fomentare quella redenzione che è il cardine della politica penitenziaria. Quest'opera che si svolge *in loco*, a contatto diretto con chi soffre, è indispensabile che sia ad un certo momento coordinata. Pensate che le domande di liberazione e di grazia, pur trasmesse sempre per via gerarchica, talvolta non vengono inviate tempestivamente; altre volte il detenuto ignora quando si matura questa possibilità in relazione al ravvedimento, ai precedenti, alla valutazione complessiva del caso. Chi illumina l'interessato, oltre il direttore e l'assistente sociale, è appunto il cappellano.

Che tutta questa attività possa essere coordinata e seguita io penso sia non solo opportuno, ma necessario. Debbo aggiungere che, a prescindere dalla bontà del provvedimento, è evidente che ogni preoccupazione di altra natura sul piano della tutela, della più assoluta e piena libertà del detenuto, viene soddisfatta secondo la legge, secondo la Costituzione e secondo la prassi.

PELLEGRINO. Desidero precisare che con la nostra richiesta di chiarimenti non volevamo porre in discussione la necessità dell'assistenza religiosa negli istituti di prevenzione e pena, né sollevare una questione di merito. Volevamo soltanto osservare che secondo il nostro parere oggi non è urgente l'istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia, dato che ci troveremo tra non molto a dover discutere la riforma del diritto pe-

nitenziario e in quella sede potrà trovare posto una più ampia discussione e una definitiva regolamentazione dell'intera materia.

Perciò la proposta che faccio è di rinviare la discussione di questo disegno di legge. Naturalmente il rinvio non viene assolutamente a pregiudicare l'esercizio del servizio e della assistenza religiosa ai detenuti, perché col disegno di legge in esame non è in discussione questo punto.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La stessa domanda di rinvio fu fatta al Senato e io rilevai che altra cosa è il riordinamento generale — problema di grande complessità che non sappiamo quando, con l'aiuto di Dio e degli uomini, arriveremo a condurre in porto — ed altra cosa è questo provvedimento singolo e specifico per coordinare un servizio già in atto e d'importanza umana e sociale.

Mi permetto, quindi, di chiedere che si proceda innanzi come ha fatto il Senato. È un punto chiaro di evidenza solare. Anche in vista del più e del *melius*, che è assai complesso, e che richiederà tempo e meditazione, ci contenteremo per ora del *minus* e del *bonus*, che è di tutta evidenza.

Prego, quindi, la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

ZOBOLI. Io apprezzo tutto ciò che ha affermato il rappresentante del Governo. Non discuto sull'indubbio, alto valore del magistero spirituale del cappellano nelle carceri, tuttavia non posso fare a meno di pensare alla condizione, quasi, di inferiorità di coloro che non professano la religione cattolica. Il cappellano infatti, immagino, si preoccuperà, fra l'altro, anche di liberazioni condizionali, di particolari favori, ecc.: è, quindi, evidente che di tale beneficio verrebbero a non poter godere, invece, quei detenuti che, vorrei dire, non possono avere la protezione del cappellano.

Vi è, inoltre, una questione molto più importante, che mi fa sollevare delle perplessità, ed è una questione di fondo sulla necessità dell'istituzione di un posto di ispettore. Mi rifaccio alla funzione, alla caratteristica della prestazione: è una prestazione che ha un carattere eminentemente spirituale, con un rapporto tra il cappellano e il cristiano, il carcerato, che a lui si rivolge. Non riesco a capire la necessità di questa istanza burocratica per il posto di ispettore dei cappellani. Il cappellano è troppo al di fuori di un inquadramento a carattere burocratico, con i suoi compiti così vasti, così nobili, così elevati, che si riferiscono solamente alla co-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

scienza; non può avere dei superiori a carattere amministrativo che possano in qualche modo essere di ausilio alla sua opera.

Gli elementi di paragone che sono stati portati dall'onorevole Relatore — sulla utilità cioè di un posto di ispettore, perché così avviene nel campo sanitario e nel campo tecnico — non reggono, in quanto in questo campo non occorre quell'opera di coordinamento e di direzione, che è, invece, necessaria in altri campi.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per grazia e giustizia*. Vede, onorevole Zoboli, l'istituzione di questo ispettorato vorrei definirlo come un'esigenza di armonia. Può verificarsi il caso che in un penitenziario il numero dei cappellani non basti, mentre in un altro sia eccedente. Moltissime sono le lacune nel campo dell'assistenza spirituale, così come in quella sociale.

GONELLA GIUSEPPE. Non mi sembra che la questione sollevata dall'onorevole Zoboli abbia una ragion d'essere. Ritengo, infatti, che, per quanto i religiosi svolgano opera inerente alle cose dello spirito, la loro funzione debba essere espressa, studiata ed elaborata in un quadro organico. Non dimentichiamo, poi, che, come tutti gli uomini, anche i religiosi hanno le loro virtù, così come possono, però, avere i loro difetti: e allora risulta ancor più utile la funzione di un ispettore.

Per temperamento sono contrario a tutto ciò che esaspera o burocratizza; ma nel caso particolare ritengo che si possa svolgere quest'opera di controllo, di espansione della funzione, che sia opportuna e necessaria. Ecco perché io sono favorevole senz'altro al disegno di legge in discussione.

BREGANZE. Anche io sono dell'avviso che facciamo bene se approviamo il disegno di legge in discussione.

Ci preoccupiamo, da qualunque parte politica, che sia attuato il sistema penitenziario, anche come forma di rieducazione.

Coloro che tra noi, in veste di avvocati o di parlamentari, hanno avuto occasione di visitare le carceri e prendere contatto coi detenuti stessi, ben si rendono conto come selezionare il personale per l'esercizio religioso sia una funzione altamente qualificata, e come collaborare a fornire libri di cultura e di formazione e tutto quello che può giovare affinché la loro missione sia bene esplicata, non possa non tornare a vantaggio di questa funzione, che è tipica dello Stato.

Come un dato di riferimento, io penso all'efficacia che ha avuto molti anni indie-

tro l'istituzione del vescovo militare, la cui funzione permise di consentire un coordinamento nel servizio e nel reclutamento dei sacerdoti.

Il paragone ha un'efficacia molto relativa, ma mi sono permesso di additarlo, perché si tratta praticamente di un servizio dello Stato.

Il sacerdote dotato di cultura e di legami col Ministero, può essere utile per la semplificazione della rieducazione.

Per queste ragioni, che ho rapidamente espresso, e che non servono che a confermare quelle assai efficaci del Relatore, io sono dell'avviso che sarebbe opportuno approvare il disegno di legge in discussione.

DANTE. Attualmente mi pare che ci sia un ordinario ecclesiastico che svolge le sue funzioni di fatto, ma senza una vera e propria soggezione da parte del Ministero. Si hanno così delle difficoltà quando si deve fare una nomina o un trasferimento, perché si verificano interferenze anche di enti locali, conflitti di competenza tra autorità locali e l'ordinario centrale. Sarebbe, quindi, opportuno disciplinare una buona volta questo servizio, che risponde a un dovere di ordine costituzionale. Perché, se è vero che il precetto costituzionale ammonisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, noi abbiamo anche il dovere, sotto questo aspetto, di assicurare ai condannati nel corso dell'espiazione di pena, quando essi ne sentono il bisogno, un'assistenza di ordine spirituale e religioso.

Per questo ritengo che il disegno di legge risponda soprattutto ad un precetto costituzionale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, in sede di discussione generale, do la parola al relatore.

BISANTIS, *Relatore*. Mi pare che nella sostanza siamo tutti d'accordo sulla necessità di istituire questo posto di ispettore. L'unico rilievo fatto dai colleghi dell'opposizione è che non sarebbe urgente provvedere in questo momento, perché è in vista una riforma ed una sistemazione definitiva.

Io, invece, credo che questo provvedimento sia proprio urgente, non solo per creare una situazione analoga a quella che si è istituita per i servizi sanitario, tecnico, industriale e agricolo, ma anche perché è indispensabile che in ogni organismo ci sia un responsabile, dal quale dipendano tutti coloro che esplicano il servizio. Se esaminiamo la situazione di questi cappellani addetti agli istituti penitenziari, vediamo quante incongruenze e

quante difficoltà si presentano nell'espletamento del loro servizio. Ci sono, quindi, dei motivi di urgenza che sollecitano l'approvazione del disegno di legge, che dal punto di vista pratico regolarizza una situazione e da quello economico e finanziario non comporta mutamenti di rilievo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1:

« È istituito un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena - per la vigilanza sul servizio di assistenza religiosa in detti istituti. Conseguentemente la tabella organica dei cappellani aggregati, approvata con regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1578, e successivamente modificata con legge 14 giugno 1928, n. 1384, viene aumentata di una unità ».

(È approvato).

PELLEGRINO. Ma noi abbiamo chiesto che la discussione del disegno di legge venisse rinviata per la discussione in Aula.

PRESIDENTE. Non mi è ancora giunta nessuna richiesta formale, e faccio presente che abbiamo votato l'articolo 1.

PELLEGRINO. Noi avevamo fatto anche una richiesta formale di rinvio della discussione e tale richiesta non è stata messa in votazione.

ANDREUCCI. Ma non è stato chiesto che venisse messa in votazione!

PELLEGRINO. Faccio notare che non è stata messa in votazione la nostra richiesta di rinvio.

BISANTIS, Relatore. Non era stato richiesto che venisse messa ai voti.

ZOBOLI. A me sembra che qui si vogliono sfruttare quattro o cinque secondi di tempo, e su questi speculare.

PRESIDENTE. In omaggio alla verità, devo dire che, tra le tante cose apprezzabilissime da lui affermate, l'onorevole Pellegrino ha accennato anche all'opportunità di « considerare » il rinvio. Però « considerare » non vuol dire « richiedere ». Una cosa è fare delle considerazioni, e un'altra fare esplicita richiesta che un'istanza venga sottoposta al giudizio, e, quindi, all'approvazione della Commissione. E lei, onorevole Pellegrino, non può non riconoscere la verità di quanto affermo.

ZOBOLI. Se mi è concesso, vorrei fare una osservazione. Non ci siamo ancora resi conto,

attraverso una relazione breve che non ha risposto alle domande fatte, del significato, e dell'utilità dell'istituzione del posto d'ispettore dei cappellani. Si è fatta molta confusione tra i compiti, da nessuno messi in dubbio, e l'utilità dell'istituzione di questo organismo burocratico amministrativo. Questa è la sostanza delle cose. Proprio per questo era stato chiesto un differimento, una ricollocazione dello studio di questo disegno di legge nel piano più armonico dell'ordinamento penitenziario. Noi abbiamo chiesto la rimessione all'Assemblea, perché non ci sentiamo di assumere la responsabilità, non conoscendo la materia, di poter esprimere un parere sicuro. Non capisco perché si voglia addirittura « strozzare » l'esame di questo disegno di legge. In aula potremmo discutere ampiamente la questione, e non ci si venga a dire che per uno spazio di tempo di quattro secondi, non si era più in tempo di chiedere un rinvio.

PRESIDENTE. Vorrei domandare al collega Zoboli, che è sempre così sereno, che cosa vuol dire in questo caso: strozzare la discussione. Io dico la verità, mi ci perdo; resto veramente frastornato; perché abbiamo fatto una discussione ampia, non è stata negata la parola a nessun collega, non è stato interrotto nessun collega, né dal rappresentante del Governo, né dalla Presidenza. Non so che cosa voglia dire l'espressione: « strozzare la discussione ». Questa è la prima osservazione che volevo fare e che avevo il dovere di fare come Presidente della Commissione.

La seconda osservazione è questa: che cosa è avvenuto pochi istanti fa? Abbiamo messo in votazione l'articolo 1 e lo abbiamo approvato. Il che significa che, se i colleghi dovessero insistere nella richiesta di rimessione all'Assemblea noi dovremmo fare quanto di più assurdo si possa immaginare, cioè rinviare in aula il disegno di legge per tutta l'altra parte, meno l'articolo 1. Ciò farebbe ridere l'Assemblea. Quando ci presentiamo in Assemblea e diciamo che abbiamo approvato l'articolo 1 e l'abbiamo rinviato all'Assemblea per gli altri articoli della legge, li facciamo ridere. Vorrei sottoporre questa mia osservazione, che è così semplice, financo banale, alla serenità dei colleghi che sono intervenuti.

MARICONDA. Per una questione di procedura, lei signor Presidente, non ha dichiarato chiusa la discussione generale, e non ha dato inizio all'esame degli articoli. Ad un

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

certo momento, mentre il Relatore sfava ancora dicendo le ultime parole, lei ha detto: « metto in votazione l'articolo 1 ». Quando lei ha fatto questa proposta, è insorto il collega Pellegrino.

PRESIDENTE. Le rispondo io dicendo che in questo momento, in perfettissima buona fede, dice una cosa del tutto inesatta, perché il Presidente, a un certo momento, ha annunciato alla Commissione che avrebbe letto l'articolo 1. Evidentemente, all'annuncio stesso della lettura dell'articolo 1, è seguita la lettura: era il momento in cui lei avrebbe avuto il diritto di chiedere la parola sull'articolo 1, il che non è avvenuto.

MARICONDA. Noi insistiamo nella nostra richiesta.

PRESIDENTE. Volendo formalizzarci, allora, sarebbe da aggiungere che la richiesta va firmata e presentata regolarmente al banco della Presidenza, il che non è avvenuto.

Queste cose non le avrei dette, ma siccome stiamo formalizzandoci e camminiamo sul filo del rasoio, c'è da aggiungere anche questo.

ANDREUCCI. Non c'è stata durante la discussione questa richiesta.

GUERRIERI EMANUELE. Io vorrei fare una proposta conciliativa.

L'onorevole Zoboli ha espresso la preoccupazione di non aver potuto con qualche altro collega approfondire sufficientemente il tema. Allora, fermo restando che l'articolo 1 è stato votato e approvato, si potrebbe rinviare il seguito della discussione, per proseguirla con più calma.

MIGLIORI. Mi permetto di dissentire dalla proposta del collega Guerrieri Emanuele, perché il rinvio non può favorire un chiarimento. Esporrò, invece, un argomento che ritengo decisivo. Siccome i colleghi dell'opposizione debbono essere certamente in buona fede, occorre ricordare che la Chiesa cattolica — giacché si tratta di cappellani della Chiesa cattolica — conta essenzialmente sulla gerarchia e non concepisce un servizio di carattere spirituale che non dipenda da un superiore gerarchico. Perciò quello che è avvenuto per i cappellani militari deve avvenire anche per i cappellani delle case di pena. Se si tiene presente questo principio dell'organizzazione gerarchica della Chiesa cattolica, si ha *in rebus ipsis* la spiegazione che il collega Zoboli chiedeva. Egli dovrebbe ritenersi soddisfatto di questa mia considerazione.

PRESIDENTE. Noi ci troviamo in una spiacevole situazione. Da una parte, in perfettissima buona fede, si dice che si vuole « strozzare » la discussione, ciò che assolutamente nego; dall'altra si richiede la rimessione all'assemblea che dal punto di vista rigorosamente regolamentare può anche essere ineccepibile. C'è, però, il fatto che è stato votato l'articolo 1 del disegno di legge.

Proporrei, perciò, di accettare la proposta conciliante dell'onorevole Guerrieri Emanuele, ossia il rinvio alla prossima seduta, fermo restando il principio che l'articolo 1 è stato approvato, perché la discussione abbia quel più ampio svolgimento che gli onorevoli colleghi richiedono per l'esame dei successivi articoli.

GONELLA GIUSEPPE. Senza volermi formalizzare, non posso fare a meno di pormi degli interrogativi: o la messa ai voti di questo disegno di legge è regolare, e in tal caso si dovrebbe proseguire; oppure non è regolare, e allora dobbiamo prendere atto che si tratta di un'irregolarità. Non vedo comunque perché si debba giungere a un compromesso che, appunto perché tale, non soddisfa né l'una né l'altra parte, e nuoce all'*iter* normale e regolare dell'approvazione della legge. Propongo, quindi, di proseguire nella votazione.

ANDREUCCI. Onorevole Presidente, vorrei lei mi spiegasse perché deve essere ritenuta regolare la richiesta, che lei vorrebbe accettare, dell'onorevole collega Guerrieri.

PRESIDENTE. Non ho detto che deve essere ritenuta regolare, bensì che può essere ritenuta tale.

DANTE. Onorevole Pellegrino, insiste ancora sulla sua posizione?

PELLEGRINO. Ci riteniamo disposti ad accettare la proposta dell'onorevole Guerrieri.

GUERRIERI EMANUELE. La accettate senza riserve mentali?

PELLEGRINO. Senz'altro. Siamo su un piano di lealtà, mi sembra.

ANDREUCCI. Domando la parola. A me sembra che l'accoglimento della proposta del collega Guerrieri serva soltanto a prendere tempo.

Io ritengo che la domanda di rimessione all'Assemblea non abbia giustificazioni.

Mi dispiace che non ci sia l'onorevole Zoboli, al quale potrò riferire verbalmente quello che dico, perché sa quanto sono aperto e leale.

Quando si è intervenuti, lo si è fatto discutendo ampiamente.

Io ritengo che debba essere deciso se quelle nove firme costituiscono il quinto dei componenti della Commissione, come è previsto dal Regolamento.

PELLEGRINO. Siamo in regola.

PRESIDENTE. Siccome ho messo in evidenza ai componenti della Commissione il punto in cui eravamo arrivati, compresa, naturalmente, la proposta in un certo senso conclusiva dell'onorevole Guerrieri, metto in votazione la proposta dell'onorevole Guerrieri per un rinvio ad altra seduta.

DANTE. Allora, viene ritirata la proposta di rimessione all'Assemblea? Noi abbiamo votato l'articolo 1.

MARICONDA. Per lealtà si deve dire che il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione generale.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho nessuna veste. La sua obiezione è in apparenza formalmente giusta ma è priva di ogni valore, perché si deve far valere a tempo il fatto. Il dire « chiusa » e « non chiusa la discussione » è questione formale, che è superata dal fatto della chiusura e dell'indizione della votazione. Se gli onorevoli colleghi trovano che si è mancato proceduralmente, hanno il dovere di dirlo a tempo. Questa è la legge di tutti i parlamenti, in Assemblea e in Commissione. Nessuno dei colleghi ha fatto notare che mancavano queste parole sacramentali, le quali non sono affatto sacramentali, perché sono superate dal fatto dell'indizione della votazione. L'onorevole Pellegrino ha sollevato la questione a votazione aperta.

PELLEGRINO. Non è esatto. Il mio intervento è avvenuto quando il Presidente stava leggendo l'articolo 1.

PRESIDENTE. Le cose sono andate in questa maniera. Ho annunciato che avrei letto l'articolo 1. L'annuncio di una lettura che sta per avvenire, evidentemente significa aprire una seconda fase della discussione. Io non devo dire queste cose a persone che lo sanno come me. Significa che si è entrati, con questo annuncio, nella seconda fase della discussione di un disegno di legge, che significa, evidentemente, esame degli articoli.

La richiesta formale del collega Pellegrino è venuta quando l'articolo 1 era stato già votato.

MARICONDA. Ma lei era stato interrotto durante la lettura dell'articolo!

PRESIDENTE. Il collega ha fatto comunque il primo accenno in tale maniera e con un tono così smorzato, che io non ho potuto percepirlo. Né si tratta di una richiesta formale, ma di una confusa interruzione nella quale mi è parso di capire che si accennasse anche all'opportunità del rinvio dell'esame di questo disegno di legge per discuterlo insieme all'altro riguardante la riforma penitenziaria, argomento, peraltro, già superato dalla discussione generale.

Potrebbe forse anche essere avvenuto che egli abbia accennato alla possibilità di una rimessione all'Assemblea.

Posso ammettere, se lei lo afferma, che ci sia stato un accenno, ma non certamente una richiesta formale. Ma anche se volessimo fermarci alla validità morale di un accenno, esso è stato fatto in tale maniera e nel mezzo di una votazione, per cui non poteva essere da me raccolto.

MARICONDA. Diamo atto che ella ha riassunto esattamente i fatti. Però tanto è vero quello che diciamo, che ella ha interrotto la lettura dell'articolo 1. Ad ogni modo il regolamento dice che quando è stata chiusa la discussione generale deve essere la Commissione a dare il consenso per il passaggio agli articoli. Invece la chiusura non c'è stata.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma ci deve essere almeno un'opposizione e la non opposizione equivale a consenso.

DANTE. Desidero sapere di che cosa discutiamo.

MARICONDA. Della nullità della votazione dell'articolo 1.

ANDREUCCI. Noi stiamo discutendo sulla richiesta fatta di rimessione all'Assemblea, e solo su questo. Tutte le distrazioni o altre scuse che qui si vogliono assumere non hanno alcun riguardo con la questione.

Lei, onorevole Presidente, aveva prima tentato di porre ai voti una certa formula conciliante, quella dell'onorevole Guerrieri. Siccome l'opposizione su questo non ha risposto, e in sostanza altre proposte non possiamo prendere in considerazione, se non quella della rimessione all'Assemblea, vuol dire che gli onorevoli colleghi della sinistra, con la rimessione all'Assemblea, si assumeranno tutte le responsabilità, che a me sembra non vogliano assumersi come dovrebbero.

COMANDINI. Noi ci troviamo ora di fronte a una serie di interpretazioni soggettive date a certi atti e a certe parole che sono state

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

pronunciate, evidentemente con intenti diversi. L'onorevole collega Pellegrino ritiene di aver fatto la proposta di sospensione per giudicare la questione insieme con l'ordinamento penitenziario: proposta formale non ne ha fatte, pur ritenendolo di farne. Il Presidente ha chiuso la discussione generale: senza le formule sacramentali, ma l'ha chiusa. Obiettivamente devo riconoscere che il fatto di mettere in votazione un articolo significa implicitamente chiusura della discussione generale; però, devo aggiungere, da parte di coloro che aspettavano la formulazione delle proposte formali, che essi sono stati sorpresi dalla rapidità della chiusura. Da tutto ciò derivano le polemiche che questa mattina ci hanno occupati.

Noi abbiamo una domanda di rimessione all'Assemblea, formulata con nove firme, e cioè in numero sufficiente, e rigorosamente parlando, questa proposta impedisce qualsiasi altra deliberazione della Commissione. Se cerchiamo di ottenere l'unanimità, possiamo, quindi, rinviare la discussione alla prossima seduta, ma se questa unanimità non riusciamo a ottenere, non ci resta che la rimessione alla Assemblea.

PRESIDENTE. Accettiamo la proposta dell'onorevole Comandini, che si associa alla richiesta dell'onorevole Guerrieri, e che assume in questo momento un significato che va oltre la proposta dell'onorevole Guerrieri.

GUERRIERI EMANUELE. L'onorevole Comandini ha detto che noi ci troviamo di fronte a una richiesta che, essendo stata fatta in termini di regolamento, non consente di prendere altre deliberazioni. Quindi, il mio suggerimento di rimandare ad altra seduta è subordinato al ritiro della richiesta di rimessione in Assemblea. Senza di ciò non possiamo dire: rinviando ad altra seduta. Il fatto che i colleghi ritirino la richiesta di rimessione all'Assemblea non pregiudica che una richiesta analoga possa essere avanzata in un'ulteriore seduta. Allo stato delle cose, per poter decidere sul rinvio, è indispensabile che i colleghi ritirino la richiesta che hanno fatto.

SFORZA. Proprio perché noi poniamo a base di ogni nostra discussione la lealtà, che non deve mai venir meno, io dico che se si accetta una proposta di rinvio, si accetta per uno scopo, e, cioè, che un gruppo che ha detto di non avere le idee chiare in merito a una proposta, vuole riesaminare la questione per arrivare a una conclusione. Se la richiesta di rinvio tende a questo scopo, e quindi, magari, ad arrivare a un altro orientamento, la richiesta di rinvio ha una sua ragion d'essere.

Se si deve rinviare perché si è ritenuto da una parte implicito che vi sia qualsiasi rinuncia a qualsiasi proposta, sarebbe senza effetto. Né io vorrei che alcuno pensasse che si rinvii con riserva mentale. O si rinvia perché si possa discutere e vedere a quale conclusione si deve arrivare, oppure si vada in Aula e non se ne parli più.

Queste sono le due soluzioni leali e oneste allo stato attuale delle cose.

ANDREUCCI. Non mi rendo conto del perché, a un certo momento, si vadano ancora esaminando le ragioni di lealtà o di non lealtà contenute in una certa richiesta.

Senza fare un esame sulle intenzioni altrui, ma solo guardando i dati obiettivi, se si trattava di esaminare ancora il provvedimento, quella che avete formulato poteva essere formulata come richiesta di rinvio ad altra seduta.

Stando così le cose, non mi pare che sia una pretesa assurda da parte nostra chiedere a voi un chiarimento in ordine ad un'intenzione che noi interpretiamo in mala fede, ma che secondo voi in buona fede non ci avete dato. (*Interruzioni — Commenti*).

Io ordinariamente non uso il termine di mala fede, perché secondo me non esiste in questa sede la buona fede o la mala fede, ma esiste soltanto un interesse politico in contrasto con un altro. Ora, poiché voi — e non io — vi siete portati sul piano della buona e della mala fede, diteci se la vostra domanda di rimessione all'Assemblea voleva semplicemente significare quello che afferma l'onorevole Zoboli, cioè la possibilità di riesaminare la legge. Se è così, non possiamo attendere la prossima seduta perché voi ritiriate la domanda di rimessione all'Assemblea che avete fatto oggi. Soltanto nel caso che, per le ragioni che emergeranno dalla discussione degli articoli seguenti, voi doveste ritenere di andare in aula, allora lo chiederete.

Parliamoci chiaro. Qui si fanno degli atti politici e ogni atto politico ha un suo significato. Voi non volete un'ampia discussione di approfondimento sul contenuto della legge, ma un'ampia discussione sul piano politico. E allora andiamo senz'altro in aula, come avete richiesto.

PRESIDENTE. Se siamo d'accordo sul rinvio per il prosieguo della discussione, ferma restando l'avvenuta approvazione dell'articolo 1, allora la richiesta di rinvio mi pare che possa essere accettata da tutti i colleghi, salvo naturalmente le obiezioni che essi crederanno di dover fare.

III. LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

MARICONDA. Noi insistiamo nella richiesta di rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché, pertanto, l'onorevole Mariconda ha inoltrato, a nome del quinto dei membri della Commissione, corredata dal prescritto numero di firme, la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in discussione ed essendo presenti i firmatari, la discussione è sospesa.

Il disegno di legge sarà rimesso all'Assemblea.

La seduta termina alle 13,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI